



REGIONE DEL VENETO



PROGETTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1-OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 - E.13 - IA.02 - IA.04) PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI TECNICI - LOTTO GEOGRAFICO 2 (VE-BO-FI)

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9424614D7F

REGIONE VENETO

CUP DELL'INTERVENTO: **F85B22000010003**

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9424614D7F

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

mandataria: **RPA S.r.l.**



Ing. V. Valentini
Geol. S. Piazzoli
Ing. M. Procacci
Ing. M.G. Sorci
Ing. M. Vescarelli

mandante: **ETS S.p.A.**



Ing. G. Parietti
Ing. D. Romano
Ing. V. Guerini
Arch. N. Romano
Ing. E. Facchinetti

mandante: **SM&A**



Ing. M. Muzi
Ing. L. Muzi

COMMITTENZA: COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

AREA TECNICA - Unità Operativa Lavori Pubblici e Manutenzioni

Piazza XVIII Giugno, 1 - 30024 - Musile di Piave(VE)

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimo Paschetto

ELABORATO: **Schema di contratto**

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	12/06/2023	EMISSIONE	Ing. F. Angeloni	Arch. N. Romano	Ing. V. Valentini

IDENTIFICATIVO ELABORATO
041G-0073-23-PE-00

IDENTIFICATIVO INTERVENTO

Ampliamento degli impianti sportivi di via Argine San Marco
Finalizzato al miglioramento dell'aggregazione e offerta formativa

SCALA
-

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE, con sede in Piazza XVII Giugno, 1 - 30024 - Musile di Piave (VE), in seguito denominato "**Committente**", rappresentata dal Massimo Paschetto, nato a [•] il [•], in qualità di RUP, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto d'Appalto

E

[•], con sede in [•] ([•]), Via [•], capitale sociale € [•] interamente versato, Partita I.V.A. e C.F. n. [•] in seguito denominata "**Appaltatore**", rappresentata dal Sig. [•], nato a [•], il [•], in qualità di [•], che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto d'Appalto

PREMESSO CHE

- (i) COMUNE DI MUSILE DI PIAVE intende procedere all'esecuzione dei LAVORI DI AMPLIAMENTO FRGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ARGINE SAN MARCO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'AGGREGAZIONE E OFFERTA FORMATIVA;
- (ii) la copertura finanziaria dell'intervento è a valere sui finanziamenti concessi alla Città Metropolitana di Venezia sul "PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 - Piani Urbani", essendo COMUNE DI MUSILE DI PIAVE;
- (iii) la Committente ha esperito procedura negoziata;
- (iv) l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta e con lettera prot. n. [•] del [•] gli è stata comunicata l'aggiudicazione del presente Contratto d'Appalto;
- (v) l'Appaltatore dà atto che:
- a) prima di presentare la propria offerta
- ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del prezzo d'offerta e delle condizioni contrattuali;

b) il prezzo è compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del Contratto d'Appalto, ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario e dall'applicazione delle misure di sicurezza previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, come successivamente modificato e/o integrato, e da quelle che si rendesse necessario adottare in corso d'opera.

L'Appaltatore dovrà utilizzare i sistemi informativi che il Committente metterà a disposizione per la gestione dei flussi documentali e degli accessi in cantiere di personale/automezzi autorizzati.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE**

ART. 1 – PREMESSE

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'Appalto.

1.2. Ai fini del presente Contratto d'Appalto i termini che iniziano con lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nello stesso, hanno il significato ad essi attribuito nel capitolato d'appalto per i contratti di lavori ("CAL").

ART. 2 – OGGETTO

2.1. Oggetto del presente Contratto d'Appalto è l'esecuzione dei LAVORI DI AMPLIAMENTO FRGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ARGINE SAN MARCO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'AGGREGAZIONE E OFFERTA FORMATIVA.

I lavori, per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del Progetto Esecutivo allegato al presente Contratto d'Appalto per costituirne parte integrante e sostanziale, come da successivo art. 3, consistono principalmente in ampliamento e completamento agli impianti esistenti, dunque, si prevede la realizzazione di:

- un nuovo campo da calcio sull'area posta sul margine nord-ovest del centro sportivo utilizzabile per gli allenamenti;

- blocco prefabbricato spogliatoio e servizi, in grado di ospitare due spogliatoi, un'infermeria e uno spogliatoio per arbitri;
- blocco prefabbricato sala polivalente e servizi in grado di ospitare eventi e manifestazioni legati all'attività delle associazioni sportive;
- un anello ciclo/pedonale protetto, con un percorso dedicato all'allenamento di squadre ciclistiche e uno destinato al jogging;
- spostamento campo da beach volley;
- un'area per lo sgambamento di cani, protetta da recinzione in rete metallica, dotata di panchine, punti luce e fontanella per l'acqua.

In ogni caso, si intendono comprese nell'oggetto del Contratto d'Appalto tutte quelle opere complementari e accessorie e anche di piccole dimensioni, che risultano necessarie per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate le opere costituenti oggetto del Contratto d'Appalto, anche se non descritte esplicitamente dal Progetto Esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

2.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto, l'Appaltatore dichiara di avere effettuato tutte le necessarie indagini e studi in merito alla situazione del suolo e del sottosuolo, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e che pertanto gli elaborati progettuali sono corretti ed adeguati anche in considerazione delle condizioni locali.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto l'Appaltatore assume altresì gli impegni dichiarati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e valutati positivamente in sede di aggiudicazione.

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – PRIORITA' TRA DOCUMENTI

3.1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto d'Appalto i seguenti documenti, che - anche se non materialmente allegati - si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne determina la prevalenza degli uni sugli altri:

- I. CAL;
- II. Progetto Esecutivo, come da elenco elaborati allegato;
- III. Offerta tecnica presentata in sede di gara, inclusiva delle proposte migliorative per la Committente, valutate positivamente in sede di gara;
- IV. Programma lavori;

- V. PdQ;
- VI. "Istruzioni Operative - Gestione degli impatti ambientali nei Cantieri";
- VII. Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/67.

Non costituiscono elaborato contrattuale i computi metrici.

3.2. Priorità nella validità dei documenti contrattuali

In caso di difformità nel disposto dei documenti richiamati al precedente art. 3.1., il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quali i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme di sicurezza.

3.3. Elenco Prezzi

Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all'allegato Elenco Prezzi, in caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa l'applicazione delle stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per la Committente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

4.1. Corrispettivo a corpo

L'importo dell'appalto a corpo è di € [•] (Euro [•]/[•]), di cui € [•]# (Euro [•]/[•]) a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dei lavori sopra indicato è al netto del ribasso d'asta del [•]% ([•]%) e dell'imposta sul valore aggiunto vigente al momento dell'emissione del singolo titolo di spesa.

Il succitato prezzo a corpo compensa le prestazioni cui al presente Contratto d'Appalto, oltre a quelle elencate al successivo art. 4.2.

In ogni caso, si intendono comprese nel corrispettivo a corpo tutte quelle opere complementari ed accessorie e anche di piccole dimensioni, che risultano necessarie per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate le opere costituenti oggetto del Contratto d'Appalto, anche se non descritte esplicitamente dal Progetto Esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

4.2. Prestazioni Integrative

Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo a corpo, anche le seguenti prestazioni:

- a) la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei percorsi alternativi per l'utenza da sottoporre alla Committente per approvazione e – una volta approvata – la predisposizione e il posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni all'utilizzo dell'impianto sportivo, dell'accessibilità all'impianto sportivo da parte degli utenti, o della viabilità pedonale o veicolare;
- b) l'esecuzione dei lavori con mantenimento dell'esercizio dell'impianto sportivo secondo l'orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilità;
- c) il coordinamento con gli enti competenti per la programmazione delle interruzioni e/o della modifica e/o delle limitazioni della viabilità esistente;
- d) il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi;
- e) la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici generati dal cantiere;
- f) la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle singole entrate ai vari manufatti;
- g) l'ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il rilascio di dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto dalla Legge n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;
- h) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

ART. 5 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE

Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nel corrispettivo a corpo di cui al precedente art. 4.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di manutenzione ed i lavori per eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonché le spese per la pulizia giornaliera degli stessi.

L'Appaltatore dovrà utilizzare i sistemi informativi che la Committente metterà a disposizione per la gestione dei flussi documentali e degli accessi in cantiere di personale/automezzi autorizzati.

ART. 6 - PAGAMENTI**6.1. Pagamenti in acconto**

L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto sulla base degli stati avanzamento lavori (SAL) che verranno emessi dal Direttore Lavori con cadenza trimestrale con scadenza individuata come segue: [•].

I relativi pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi fine mese data della fattura, che sarà emessa previo certificato di pagamento.

6.2. Anticipazione

Entro 15 giorni dalla data del Verbale di consegna dei lavori e previa consegna della garanzia di cui al successivo art. 7.2, è riconosciuta all'Appaltatore l'anticipazione nella misura pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo previsto dal precedente art. 4.1 per l'esecuzione dei lavori a corpo e quindi pari a € [•] (Euro [•]/[•]).

6.3. Pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato [•].

6.4. Modalità di emissione delle fatture

Tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse a mezzo sistema di interscambio con codice destinatario n. [•]. In mancanza, la Committente non potrà procedere al relativo pagamento.

ART. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**7.1. Garanzia definitiva**

L'Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia definitiva mediante [•] n. [•] emessa il [•] dell'importo di € [•] (Euro [•]/[•]).

7.2. Garanzia per anticipazione

L'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria ai fini del pagamento dell'anticipazione sul prezzo.

7.3. Polizze assicurative

All'atto della stipula del presente Contratto d'Appalto, l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di assicurazione:

a) Polizza CAR per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante [•] n. [•] emessa il [•],

b) Polizza (RCT) ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante [•] n. [•] emessa il [•].

7.4. Polizze successive alla ultimazione dei lavori

L'Appaltatore si impegna a presentare, all'atto dell'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione la polizza indennitaria e risarcitoria biennale, per un ammontare pari a € [•] (Euro [•]/[•]), pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e della garanzia definitiva di cui al precedente art. 7.1.

ART. 8 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI LAVORI

8.1. Termine di ultimazione lavori

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori, le forniture e le prestazioni oggetto del presente Contratto d'Appalto è fissato in [•] giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel considerare il termine sopra citato si è tenuto conto del normale andamento stagionale sfavorevole.

Nel corso della loro durata i lavori potranno essere sospesi per la realizzazione di opere propedeutiche di armamento e/o di segnalamento, senza che ciò faccia sorgere in capo all'Appaltatore il diritto ad avanzare alcuna pretesa in merito.

8.2. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al suindicato termine di cui all'art 8.1, all'Appaltatore è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che l'esecuzione dei lavori sia risultata conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI

9.1. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà secondo le indicazioni [•]

9.2. Consegna parziale dei lavori

L'Appaltatore conferma la facoltà riconosciuta di disporre la consegna parziale dei lavori.

L'Appaltatore dà atto e riconosce che la consegna parziale dei lavori non gli conferisce alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

10.1. Penale per inosservanza dei termini di avanzamento Lavori

Per l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 8.1. si applicherà all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) dell'importo netto contrattuale. L'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del valore del presente Contratto.

10.2. Risoluzione del Contratto d'Appalto per mancato rispetto del termine di ultimazione

Qualora il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi di 60 (sessanta) giorni il termine contrattuale, la Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456 c.c.

10.3. Penali per inosservanza degli obblighi di cui al Decreto Semplificazioni bis

In conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 6, del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021 ("Decreto Semplificazioni bis"), al presente Contratto si applicano le seguenti ulteriori penali:

10.3.a) In caso di mancato invio della documentazione richiesta all'art. 15.2 entro i termini ivi previsti, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il reiterato mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14.2 entro i 30 giorni successivi all'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, così fino ad avvenuto adempimento, e comunque, fino ad un importo complessivo non superiore al 20% del valore del presente Contratto.

10. 3.b) In caso di mancato invio della documentazione richiesta all'art. 14.3 entro i termini ivi previsti, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il reiterato mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 15.3 entro i 30 giorni successivi all'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, così fino ad

avvenuto adempimento, e comunque, fino ad un importo complessivo non superiore al 20% del valore del presente Contratto.

10. 3.c) In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 14.5, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale una tantum dello 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) del valore del Contratto d'Appalto.

10. 3.d) In caso di mancato invio della documentazione indicata all'art. 14.6, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari allo 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) del valore del Contratto d'Appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. 3.e) Per ogni violazione degli obblighi di cui all'art. 14.7, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari allo 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) del valore del Contratto d'Appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in [•].

ART. 12 - TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto d'Appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto d'Appalto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto d'Appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto d'Appalto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per

fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A specificazione dell'art. 12 del CAL, l'Appaltatore è tenuto ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il CIG n. 9424614D7F e il CUP n. F85B22000010003.

ART. 14 – PREVISIONI PNRR

14.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

14.2. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del Decreto Semplificazioni bis, l'Appaltatore¹ si impegna a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La suddetta relazione, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del Decreto Semplificazioni bis, l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.3, lett. a), nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47, comma 1, del Decreto Semplificazioni bis.

14.3. Nell'ipotesi di cui al comma 3 bis dell'art. 47 del Decreto Semplificazioni bis, l'Appaltatore² si impegna a consegnare alla Committente una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.3, lett. b).

14.4. I rapporti di cui all'art. 47, comma 2, del Decreto Semplificazioni bis e le relazioni di cui agli artt. 14.2 e 14.3, saranno pubblicati sul profilo della Committente, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del Decreto Semplificazioni bis. La Committente procederà altresì con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47, comma 9, del Decreto Semplificazioni bis.

14.5. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare:

- a) una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- b) una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47, comma 4, del Decreto Semplificazioni bis e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, sarà applicata la penale di cui all'art. 11. 3, lett. c).

A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità delle opere eseguite sulla base del presente Contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del presente Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

14.7. In caso di finanziamento in tutto o in parte delle prestazioni di cui al presente Contratto di Appalto con le risorse del PNRR, l'Appaltatore si impegna a collaborare in buona fede con la Committente, nonché a predisporre e fornire in tempo utile ogni documento eventualmente richiesto da quest'ultima o da Città Metropolitana di Venezia ai fini dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione e del rispetto di ogni altro obbligo o vincolo discendente dalla normativa speciale applicabile in materia di interventi del PNRR, ivi espressamente inclusi il Decreto 198 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30/06/2022 e il relativo Decreto attuativo 346 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.3, lett. e).

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Musile di Piave, lì [•]

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

¹ Nel caso di RTI o Consorzi, dopo la parola Appaltatore aggiungere la seguente frase: “, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006,”.

² Nel caso di RTI o Consorzi, dopo la parola Appaltatore aggiungere la seguente frase: “, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006,”.